



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 43 e abb.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a
due corsi di istruzione superiore

(Nuovo testo unificato)

N. 60 – 20 aprile 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 43 e abb.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a
due corsi di istruzione superiore

(Nuovo testo unificato)

N. 60 – 20 aprile 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
FACOLTÀ DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI PRESSO UNIVERSITÀ ED AFAM	- 3 -
ARTICOLO 3.....	- 5 -
DIRITTO ALLO STUDIO	- 5 -
ARTICOLI 4-6.....	- 6 -
MODALITÀ E CRITERI PER CONSENTIRE LA DOPPIA ISCRIZIONE CONTEMPORANEA. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA LEGGE. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	43 e abb. – Testo unificato
Titolo:	Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relatore per la Commissione di merito:	Fusacchia
Gruppo:	Misto
Commissione competente:	VII Commissione

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati il 31 marzo 2021 dalla VII Commissione (Cultura) e trasmesso per i pareri¹.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed AFAM

Le norme prevedono la possibilità per lo studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale. Inoltre, lo studente può anche iscriversi contemporaneamente a tali corsi universitari e ad un corso di master, di dottorato di ricerca, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché iscriversi contemporaneamente ad un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica (articolo 1, commi 1 e 3).

Tali iscrizioni sono consentite presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere (articolo 1, comma 4). Tuttavia, non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di

¹ Il testo in esame risulta dall'abbinamento con gli A.C. 1350, 1573, 1649, 1924 e 2069.

laurea, di laurea magistrale o di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale (articolo 1, comma 2). Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi (articolo 1, comma 5).

Resta fermo, altresì, quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270/2004, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università (articolo 1, comma 6). Infine, viene abrogato l'articolo 142, secondo comma, del R.D. n. 1592/1933, contenente il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore (articolo 1, comma 7).

Nella norma richiamata si vieta l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.

Inoltre, si prevede che ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a due corsi², di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (articolo 2, comma 1).

È consentita l'iscrizione contemporanea (articolo 2, comma 2):

- a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 212/2005;
- presso le istituzioni AFAM a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.

L'iscrizione contemporanea sopra descritta è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale (articolo 2, comma 3). Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere (articolo 2, comma 4).

Resta fermo quanto disposto dal D.P.R. n. 212/2005, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM (articolo 2, comma 5).

In ogni caso, è consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM (articolo 2, comma 6).

Infine, si abroga l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240/2010³ che rinvia a un decreto del Ministro la disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori

² Anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 212/2005, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge n. 508/1999.

³ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza (articolo 2, comma 7).

Si rammenta che alla predetta disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Alla sua attuazione ha provveduto il D.M. 28 settembre 2011 "Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici": coerentemente con la neutralità della norma primaria, neppure tale decreto incide su profili finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, rimuovendo un precedente divieto, consentono l'iscrizione simultanea a due corsi di istruzione universitaria o AFAM. Una previsione di carattere simile è già recata, a legislazione vigente, dall'articolo 29, comma 21, della legge n. 240/2010, disposizione alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari e che viene ora abrogata.

Si rammenta che le università e gli istituti AFAM sono tenuti all'equilibrio di bilancio e possono fissare – nel rispetto di determinati vincoli - le contribuzioni degli iscritti.

In proposito, pur tenendo conto che alla previsione, sostanzialmente analoga, del 2010 non erano stati ascritti effetti finanziari e che le università e gli istituti AFAM sono tenuti all'equilibrio di bilancio e possono fissare – nel rispetto di determinati vincoli - le contribuzioni degli iscritti, andrebbe comunque chiarito se dalla norma possano derivare incrementi di iscrizioni in misura tale da non poter essere fronteggiati nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Diritto allo studio

Le norme riconoscono allo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi, come previsto agli articoli 1 e 2, il beneficio degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio, per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale laddove applicabile (comma 1).

Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica redigono annualmente un programma per la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative successive al conseguimento del titolo (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, in merito al comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, non si formulano osservazioni circa la disposizione che attribuisce una sola volta i benefici per il sostegno allo studio; invece, sulla disposizione che rende applicabile – al sussistere dei relativi presupposti – l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che dalla stessa possano derivare esoneri contributivi in misura numericamente superiore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

ARTICOLI 4-6

Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea. Monitoraggio e valutazione di impatto della legge. Clausola di invarianza finanziaria

Le norme prevedono che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano disciplinate (articolo 4, comma 1):

- le modalità della contemporanea iscrizione prevista all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti;
- le modalità di implementazione del fascicolo elettronico dello studente di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 179/2012.

Si rammenta che all'attuazione delle disposizioni istitutive del fascicolo elettronico dello studente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*cf* art. 10, comma 5, del DL 179/2012);

- le modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 107/2015 (“la buona scuola”), prevedendo l'accesso tramite SPID o CNS o CIE, come previsto dall'articolo 64, commi 2-*quater*, 2-*nonies* e 3-*bis* del D.lgs. n. 82/2005.

Si rammenta che al predetto comma 28 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sono stabiliti i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale (articolo 4, comma 2). Infine, si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti da istituzioni AFAM università, di cui almeno una italiana.

Sino all'attuazione della disposizione descritta continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240/2010 (articolo 4, comma 3).

La norma citata è stata sopra descritta (v. art. 2, comma 7).

Inoltre, si prevede la presentazione al Parlamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca di una relazione sullo stato di attuazione nonché una valutazione di impatto medesima anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero (articolo 5).

Infine, si prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6).

In merito ai profili di quantificazione, sull'articolo 4, si rileva che la norma prevede interventi sul "fascicolo elettronico dello studente" e sul "curriculum dello studente": pur rammentando che alle relative disposizioni istitutive non sono stati ascritti effetti finanziari, sarebbe comunque opportuno acquisire conferma che anche le modificazioni introdotte dalla disposizione in esame possano essere attuate ad invarianza di risorse. Non si formulano osservazioni sulle restanti previsioni dell'articolo.

Sull'articolo 5 non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisito un chiarimento, che gli adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione della legge in esame possano essere fronteggiati ad invarianza di risorse.

Sull'articolo 6, concernente la clausola di invarianza, si rinvia a quanto osservato relativamente alle disposizioni del progetto di legge in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 6 prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si rappresenta l'opportunità di integrare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.